



## **COMUNE DI RUEGLIO**

# **REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*(approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30.4.2026)*

# INDICE

## **CAPO I: DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

- Articolo 1** - Oggetto e finalità
- Articolo 2** - Interpretazione
- Articolo 3** - Sede consiliare
- Articolo 4** - Pubblicità delle sedute

## **CAPO II: INSEDIAMENTO**

- Articolo 5** – Prima riunione
- Articolo 6** – Lavori della prima seduta

## **CAPO III: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI**

- Articolo 7** - Presidenza delle sedute consiliari
- Articolo 8** - Funzioni del Presidente
- Articolo 9** - Organizzazione delle attività del Consiglio comunale
- Articolo 10** - Organizzazione dei lavori del Consiglio comunale
- Articolo 11** – Ordine dei lavori
- Articolo 12** - Compiti del Presidente
- Articolo 13** - Costituzione e composizione dei gruppi consiliari
- Articolo 14** - Capigruppo consiliari e conferenza dei capigruppo
- Articolo 15** - Commissioni Consiliari
- Articolo 16** - Commissioni Permanenti
- Articolo 17** - Commissioni Temporanee o speciali

## **CAPO IV: SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

- Articolo 18** – Sedute consiliari ordinarie, straordinarie e d'urgenza
- Articolo 19** – Sedute pubbliche e aperte
- Articolo 20** - Sedute segrete
- Articolo 21** - Convocazione del Consiglio comunale
- Articolo 22** - Avviso di convocazione - termini di consegna
- Articolo 23** – Annullamento della seduta
- Articolo 24** - Numero legale - prima e seconda convocazione
- Articolo 25** - Ordine del giorno
- Articolo 26** - Deposito delle proposte per la consultazione
- Articolo 27** - Verifica del numero legale
- Articolo 28** - Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni
- Articolo 29** - Funzioni di segretario
- Articolo 30** – Verbale delle sedute
- Articolo 31** - Disciplina delle sedute
- Articolo 32** - Ordine delle sedute. Sanzioni
- Articolo 33** - Comportamento del pubblico
- Articolo 34** - Sospensione e scioglimento dell'adunanza
- Articolo 35** - Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno
- Articolo 36** - Durata degli interventi
- Articolo 37** - Richiami al Regolamento e all'ordine del giorno
- Articolo 38** - Questioni pregiudiziali e sospensive
- Articolo 39** - Emendamenti
- Articolo 40** - Chiusura della discussione
- Articolo 41** - Dichiarazione di voto e votazione
- Articolo 42** - Modalità di votazione

**Articolo 43** – Votazione

**Articolo 44** – Votazione per appello nominale

**Articolo 45** - Votazione a scrutinio segreto

**Articolo 46** - Validità delle deliberazioni

**Articolo 47** - Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità

## **CAPO V: DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI**

**Articolo 48** – Diritto di iniziativa dei Consiglieri Comunali

**Articolo 49** - Interrogazioni

**Articolo 50** - Interpellanze

**Articolo 51** - Svolgimento delle interrogazioni e interpellanze

**Articolo 52** - Mozioni

**Articolo 53** - Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni

## **CAPO VI: DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 54** - Rinvio

**Articolo 55** - Entrata in vigore e forme di pubblicità

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

#### **Articolo 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale e degli altri organi consiliari, nonché i diritti e le prerogative dei Consiglieri comunali, secondo le disposizioni statutarie e normative vigenti.

#### **Articolo 2 - Interpretazione**

1. Quando nel corso delle sedute o al di fuori delle stesse si presentano situazioni che non siano disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento oppure vengono sollevate eccezioni relative all'interpretazione del presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento giuridico, sentiti i capigruppo e con l'assistenza del segretario comunale.
2. Contro tale decisione è ammesso il ricorso all'assemblea, su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri compreso il Sindaco. Sulla decisione del Presidente possono intervenire i Consiglieri per non oltre cinque minuti ciascuno. Il Consiglio decide immediatamente a maggioranza semplice.

#### **Articolo 3 - Sede consiliare**

1. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica nella sede consiliare principale, "sala affrescata" presso Ka'd-Mezanis, oppure nella sede consiliare secondaria, "Sala degli Archivi" posta al secondo piano del Palazzo Municipale. Nell'avviso di convocazione della seduta consiliare viene precisata la sede individuata.
2. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso delle sedi abituali, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il Presidente può determinare un diverso luogo di riunione, purché nell'ambito del territorio comunale, rendendo edotta la cittadinanza con appositi avvisi e comunicazioni.
3. Il Presidente del Consiglio comunale per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali affinché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
4. Chiunque può assistere alle adunanze nell'apposito spazio riservato al pubblico.
5. La sede ove si tiene la seduta del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
6. All'esterno della sede municipale, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea.
7. Le sedute del Consiglio comunale possono tenersi anche mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto ed in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica che mediante collegamento da remoto, nei casi e con le modalità stabiliti da apposito regolamento comunale.

#### **Articolo 4 - Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali debbano essere trattati gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 20.
2. L'avviso di convocazione relativo a ciascuna seduta del Consiglio comunale con l'elenco degli argomenti da trattare all'ordine del giorno viene pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet nei termini previsti dall'art. 22 per la consegna degli avvisi, e in particolare:
  - per le sedute ordinarie cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta;

- per le sedute straordinarie tre giorni prima di quello stabilito per la seduta;
- per le sedute d'urgenza ventiquattro ore prima della seduta.

## **CAPO II INSEDIAMENTO**

### **Articolo 5 – Prima riunione**

1. Il Sindaco convoca la prima riunione del Consiglio, successiva alle elezioni, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. La prima riunione si svolge entro i successivi dieci giorni dalla convocazione.

### **Articolo 6 – Lavori della prima seduta**

1. La riunione è presieduta dal Sindaco.
2. Prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non sia stato prodotto alcun reclamo, il Consiglio esamina la condizione degli eletti.
3. Se taluno degli eletti contesta la sussistenza di una o più cause di ineleggibilità o incompatibilità in capo ad altro Consigliere, il segretario comunale annota la contestazione a verbale. La contestazione dà avvio al procedimento previsto dall'art. 69 del T.U.E.L.
4. Concluso l'esame della condizione degli eletti, il Sindaco presta il giuramento in piedi davanti ai Consiglieri, anch'essi in piedi, pronunciando la formula: "*Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana*".
5. Qualora abbia già provveduto alla nomina della Giunta, il Sindaco comunica i nominativi degli Assessori e del Vicesindaco, con le relative deleghe. Qualora il Sindaco modifichi la composizione dell'esecutivo nel corso del mandato, ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
6. Il Consiglio elegge, con voto segreto, tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del DPR n. 223/1967 e dell'art. 41, comma 2, T.U.E.L.
7. Successivamente, il Consiglio provvede all'esame di ogni altro argomento eventualmente iscritto all'ordine del giorno.

## **CAPO III PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI**

### **Articolo 7 – Presidenza delle sedute consiliari. Compiti e poteri del Presidente (Sindaco)**

1. Il Sindaco è il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vicesindaco, se Consigliere comunale.
3. In assenza anche del Vicesindaco, ovvero quando questi non è Consigliere comunale, presiede la seduta il Consigliere anziano, intendendosi come colui che ha riportato la cifra individuale più alta in sede di elezione del Consiglio comunale, o che, in caso di parità con altri, sia il più anziano di età.

### **Articolo 8 - Funzioni del Presidente**

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca e lo presiede, dirige e regola la discussione nell'ambito delle sedute consiliari, precisa i termini delle questioni sulle quali si vota, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni. A tal fine, ha facoltà di prendere la parola e di intervenire nella discussione in qualsiasi momento; mantiene l'ordine della seduta; può sospenderla e scioglierla facendone redigere processo verbale.
2. Il Presidente, oltre a esercitare le attribuzioni conferitegli dalle norme di legge e statutarie:

- a) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
  - b) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
  - c) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
  - d) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
  - e) insedia le Commissioni consiliari, ove costituite, vigilando sul loro funzionamento;
  - f) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio; organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche al fine di consentire a ciascun Consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;
  - g) fissa le modalità per l'accesso del pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari;
  - h) attua ogni iniziativa utile per consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini dell'espletamento del mandato e, ove occorra, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, e interrogazioni;
  - i) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio comunale dalle sedute dello stesso.
3. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

#### **Articolo 9 - Organizzazione delle attività del Consiglio comunale**

1. Il Presidente predispose il calendario delle sedute del Consiglio.
2. Le dimissioni dalla carica da Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.
3. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale. I Consiglieri impossibilitati a partecipare alle sedute del Consiglio comunale devono informare il Presidente del Consiglio per la giustificazione dell'assenza. Sono tenuti al silenzio nei casi determinati dalla legge.
4. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. La decadenza è pronunciata con voto palese espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, su proposta del Presidente del Consiglio. La proposta di decadenza deve essere notificata ai Consiglieri interessati almeno venti giorni prima della seduta in cui l'argomento sarà trattato, per le eventuali controdeduzioni. Il Consiglio esamina e, infine, delibera, tenuto adeguatamente conto delle controdeduzioni presentate dai Consiglieri interessati.
5. Nel Consiglio comunale, il seggio che durante la consiliatura rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
6. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata nei casi e nei modi di legge, il Consiglio, nella prima seduta successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
7. Ai Consiglieri comunali spetta un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli, salvo espressa formale rinuncia. Nessuna indennità di funzione spetta ai Consiglieri per deleghe ricevute dal Sindaco.

## **Articolo 10 - Organizzazione dei lavori del Consiglio comunale**

1. Il Presidente organizza l'attività del Consiglio comunale definendo l'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e il programma dei lavori, nell'ambito del quale viene stabilito il numero di sedute da riservare alla discussione dei problemi di interesse generale, dei provvedimenti deliberativi, degli ordini del giorno, delle mozioni e delle interrogazioni.
2. Il Presidente può decidere, in relazione a situazioni sopravvenute di motivata urgenza, di inserire nel calendario dei lavori argomenti anche non compresi nel programma, stabilendo, se del caso, lo svolgimento di sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.

## **Articolo 11 – Ordine dei lavori**

1. L'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio comunale è predisposto dal Presidente del Consiglio, pubblicato all'albo pretorio, e notificato ai Consiglieri utilizzando anche i mezzi tecnologici e informatici legalmente riconosciuti, unitamente all'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per le sedute ordinarie e tre giorni prima per le sedute straordinarie. Si possono effettuare sedute d'urgenza, con convocazione da notificarsi almeno ventiquattro ore prima.

## **Articolo 12 - Compiti del Presidente**

1. Ferme restando le altre attribuzioni previste dal presente Regolamento, il Presidente:
  - a) organizza l'attività del Consiglio comunale;
  - b) decide sulle richieste dei Consiglieri circa la procedura d'urgenza da riconoscere alle mozioni; qualora ne sussistano le ragioni dichiara l'inammissibilità delle mozioni stesse;
  - c) autorizza la partecipazione di Consiglieri comunali a convegni, congressi, viaggi di studio e di rappresentanza dell'Ente, il cui onere ricada sull'amministrazione comunale;
  - d) invita in audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;
  - e) formula proposte di bilancio relative agli stanziamenti per il funzionamento del Consiglio.

## **Articolo 13 - Costituzione e composizione dei gruppi consiliari**

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio neo-eletto, darne comunicazione in forma scritta al Presidente.
3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del Consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
4. Ogni Consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene e aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il Consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.
5. È consentito il gruppo formato da almeno due Consiglieri. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti la rappresentanza e i diritti spettanti ad un gruppo consiliare.
6. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
7. Qualora almeno due Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio da parte dei Consiglieri interessati. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.

8. Qualora in seguito al distacco di tutti gli altri componenti dal gruppo il Consigliere rimanga l'unico ad appartenere al gruppo nel quale è stato eletto, esso mantiene le prerogative spettanti al gruppo consiliare.
9. I gruppi consiliari possono fruire, tramite la segreteria, dei servizi di documentazione, di informazione e comunicazione.

#### **Articolo 14 - Capigruppo consiliari e conferenza dei capigruppo**

1. Ogni gruppo, prima dell'inizio della prima seduta del Consiglio, nomina il proprio capogruppo. In mancanza di tale nomina è capogruppo il più anziano di età. La nomina del capogruppo e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione o nella composizione dei gruppi, devono essere comunicate per iscritto al Presidente con documento sottoscritto dalla maggioranza dei componenti il gruppo consiliare.
2. Il Presidente comunica al Consiglio la costituzione e la composizione dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni.
3. La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Presidente del Consiglio in materia di programmazione dei lavori consiliari. La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio che la convoca, anche su determinazione della Giunta o su richiesta di uno o più Capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'eventuale esame degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. La Conferenza coadiuva il Presidente nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale. Le sedute della Conferenza, qualora ritenuto necessario, vengono verbalizzate da un componente della Conferenza designato dal Presidente.

#### **Art. 15 - Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali, per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio.
2. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.
3. La deliberazione consiliare di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e precisare natura, competenze, composizione e durata della Commissione, garantendo comunque la presenza dei gruppi di minoranza.
4. Le sedute delle Commissioni vengono verbalizzate da un componente della commissione designato dal Presidente della commissione.

#### **Art. 16 – Commissioni permanenti**

1. Le commissioni permanenti, ove istituite con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 15, sono composte da consiglieri comunali che rappresentino, con criterio proporzionale, la maggioranza e la minoranza e sono nominati dal Consiglio con votazione palese.
2. Le commissioni permanenti durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro consigliere ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del capogruppo, che provvede ad informarne il presidente della commissione.
5. Ciascuna commissione elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.

6. Le elezioni del Presidente e del Vice Presidente avvengono nella prima riunione della commissione che, convocata dal Sindaco, dovrà effettuarsi entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
7. In caso di assenza il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
8. Il Presidente comunica al Sindaco, o se nominato al Presidente del Consiglio, la propria nomina e quella del Vice Presidente entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco, o se nominato il Presidente del Consiglio, rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio comunale, nella prima seduta successiva.
9. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data della adunanza e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
10. La riunione della commissione è valida quando siano presenti almeno tre componenti, e sia rappresentata la minoranza se presente; l'assente ingiustificato è considerato presente ai fini del conteggio del numero legale, in qualità di rappresentante del gruppo di appartenenza, ai fini della validità della costituzione della commissione.
11. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e delle moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune e negli altri casi previsti dalla legge. E' possibile la convocazione motivata di sessioni riservate delle commissioni con finalità di studio e discussione, ma in tali sedute non possono essere assunte decisioni.
12. Il Sindaco ed i membri della giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 17 - Commissioni temporanee o speciali**

1. Il Consiglio comunale in qualsiasi momento, con propria deliberazione motivata, può costituire commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.
2. Per la costituzione delle commissioni di cui al precedente comma trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme previste per la costituzione delle commissioni consiliari permanenti: con l'atto costitutivo saranno disciplinati le funzioni, i compiti ed i poteri.
3. La commissione di controllo, di indagine o di inchiesta, può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate. La commissione è tenuta al segreto d'ufficio nel corso dello svolgimento della sua attività, a conclusione della quale espone al Consiglio Comunale i fatti accertati, al fine dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza.
4. Il Sindaco, l'assessore o il consigliere dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai membri delle commissioni di indagine.
5. Si applicano ai membri delle commissioni consiliari le norme per le dimissioni e decadenza previste per i consiglieri comunali.
6. Possono altresì essere convocate commissioni di studio a cui possono partecipare tutti i Consiglieri Comunali, finalizzate allo studio e alla discussione congiunta di temi specifici.

## **CAPO IV**

### **SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Articolo 18 – Sedute consiliari ordinarie, straordinarie e d’urgenza**

1. Il Consiglio comunale si riunisce in sedute (o sessioni) ordinarie, sedute (o sessioni) straordinarie e sedute (o sessioni) d’urgenza.
2. Sono sedute ordinarie quelle che si riferiscono all'approvazione dello Statuto comunale, delle linee programmatiche del mandato, del rendiconto della gestione, del bilancio pluriennale e della salvaguardia di bilancio. Sono sedute straordinarie tutte le altre. Si possono effettuare sedute d’urgenza, con convocazione da notificarsi almeno ventiquattro ore prima.

#### **Articolo 19 – Sedute pubbliche e aperte**

1. Le sedute del Consiglio sono di regola pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali debbano essere trattati gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 20.
2. Si procede sempre in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare.
3. La seduta aperta è convocata dal Presidente nei casi in cui si ritenga necessario l'intervento in aula e nella discussione di personalità o parti sociali, politiche e culturali interessate ai temi da discutere.

#### **Articolo 20 – Sedute segrete**

1. La seduta del Consiglio è segreta quando si debbano trattare questioni concernenti persone, che comportino giudizi su demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità oppure abbiano per oggetto il conferimento di impieghi, licenziamento, punizioni, promozioni, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone stesse.
2. Quando, nella trattazione di un argomento in seduta pubblica, si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di determinate persone, o allorché l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per i terzi, la sua discussione pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con l'indicazione esplicita e succinta dei motivi.
3. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del Consiglio, gli Assessori ed il solo segretario comunale o suo sostituto, vincolati al segreto d’ufficio.

#### **Articolo 21 - Convocazione del Consiglio comunale**

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta con avviso scritto contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e della sede della seduta.
2. L’avviso di convocazione è trasmesso telematicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata o email indicato dai Consiglieri.
3. La consegna dell’avviso si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di posta elettronica certificata e di posta elettronica di ciascun Consigliere.
4. Solo in caso di materiale e motivata impossibilità di provvedere alla spedizione telematica, l’avviso di convocazione sarà consegnato a mani al domicilio eletto nel Comune dal Consigliere comunale entro i termini previsti, secondo le modalità di seguito indicate.
5. Fino a quando non è stato comunicato l’indirizzo di posta elettronica per la spedizione telematica degli avvisi né è avvenuta l’elezione di domicilio di cui al precedente comma 4, il Presidente provvede a far notificare a mani ovvero a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal Regolamento.

6. Quando lo richiedano un numero pari ad almeno un quinto dei Consiglieri assegnati - computando a tal fine anche il Sindaco - il Presidente convoca il Consiglio di norma entro un termine non superiore a venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione al protocollo della richiesta scritta. Qualora il ventesimo giorno ricada in un giorno festivo o di chiusura degli uffici comunali, il termine finale si intende riferito al primo giorno lavorativo successivo.

#### **Articolo 22 - Avviso di convocazione - termini di consegna**

1. Per le sedute ordinarie l'avviso di convocazione deve essere consegnato ai destinatari almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta.
2. Per le sedute straordinarie l'avviso di convocazione deve essere consegnato ai destinatari almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta.
3. Per le sedute d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima della seduta.
4. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, può essere effettuata entro ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti e mettendo contestualmente a disposizione la relativa documentazione.
5. L'eventuale ritardata o omessa consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa alla seduta del Consiglio.

#### **Articolo 23 – Annullamento della seduta consiliare**

1. L'annullamento di una seduta già convocata è disposto con avviso scritto del Presidente del Consiglio trasmesso secondo le modalità di cui all'articolo 21, almeno dieci ore prima della seduta.

#### **Articolo 24 - Numero legale - prima e seconda convocazione**

1. Il Consiglio non può validamente deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la metà più uno del numero dei suoi componenti, incluso il Sindaco.
2. I Consiglieri che dichiarino di astenersi o siano presenti ma non votanti concorrono a formare il numero legale per la validità delle adunanze. Non concorrono coloro che si allontanano dalla sala o che debbano allontanarsi nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. Quando la prima convocazione è andata deserta perché il numero legale non è raggiunto entro il termine di 60 minuti dall'orario stabilito nell'avviso di convocazione, ovvero perché nel corso della seduta è stata accertata la mancanza di tale requisito, il numero legale per la validità della seduta in seconda convocazione già convocata od in altra seduta da convocare con medesimo ordine del giorno ai sensi dell'art. 21 è raggiunto con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri, senza computare il Sindaco.

#### **Articolo 25 - Ordine del giorno**

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno, dopo aver consultato il capigruppo.
3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, in modo tale da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
4. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 20. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

5. L'ordine dei lavori segue, di norma, il criterio cronologico di iscrizione all'ordine del giorno. Gli argomenti rimangono iscritti all'ordine del giorno fintanto che il proponente non ne chieda il ritiro.

#### **Articolo 26 - Deposito delle proposte per la consultazione**

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono messi a disposizione dei Consiglieri comunali mediante deposito presso l'Ufficio di Segreteria almeno cinque giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie e almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni straordinarie. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti oggetto di integrazione all'ordine del giorno sono depositati presso l'ufficio di segreteria almeno 24 ore prima della seduta consiliare.
2. Ai Consiglieri che ne facciano richiesta, le proposte di deliberazione e gli allegati principali delle stesse, vengono resi disponibili anche in formato digitale mediante trasmissione telematica.

#### **Articolo 27 - Verifica del numero legale.**

1. La seduta del Consiglio comunale ha inizio con la verifica del numero legale, come disciplinato dall'art. 24, da parte del Presidente del Consiglio, effettuata mediante appello nominale dei Consiglieri da parte del Segretario comunale.
2. Durante la seduta la presenza del numero legale è presunta.
3. Ciascun Consigliere può chiederne la verifica dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
4. Costatata la mancanza del numero legale, il Presidente può disporre a sua discrezione che si proceda ad un secondo appello entro i successivi sessanta minuti ovvero può sospendere la seduta per un massimo di sessanta minuti per consentire il formarsi del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, dichiara deserta la stessa in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dei quali non è stata conclusa la trattazione.

#### **Articolo 28 – Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni**

1. All'inizio dell'adunanza, subito dopo l'esame e l'approvazione dei verbali della seduta precedente, il Presidente può effettuare eventuali comunicazioni. Nel caso può consentire, eventualmente, al Sindaco e agli assessori di riferire sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità. Sulle comunicazioni non vengono effettuate votazioni e non possono essere presentate né mozioni, né interventi, né repliche.
2. Il Presidente può tenere celebrazioni e commemorazioni.

#### **Articolo 29 - Funzioni di Segretario.**

1. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario comunale o da un suo sostituto.
2. Quando il Segretario Comunale ha per legge l'obbligo di astenersi, il Consiglio comunale sceglie uno dei suoi membri, di norma il più giovane d'età, per svolgere le funzioni di Segretario unicamente allo scopo di deliberare nel caso specifico e sopra il determinato oggetto, con obbligo di farne espressa menzione nel verbale. In tal caso, il Segretario deve ritirarsi dalla sala dell'adunanza durante la discussione e la votazione.

#### **Articolo 30 – Verbale delle sedute**

1. Di ogni seduta pubblica è redatto un verbale.
2. In tale verbale sono riportati:
  - i provvedimenti sottoposti all'esame del Consiglio, nel testo depositato;
  - ogni emendamento a quanto indicato al punto precedente;

- gli interventi effettuati o presentati per iscritto, secondo quanto previsto al successivo comma 3;
  - i provvedimenti adottati;
  - le mozioni, interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno, nel testo in cui sono stati presentati.
3. Quando i Consiglieri ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi o dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente nella deliberazione, purché il relativo testo scritto sia trasmesso all'Ufficio di Segreteria prima dello svolgimento della seduta consiliare. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, sempre seduta stante, dettate al Segretario per la loro integrale iscrizione a verbale.
  4. Il verbale della seduta segreta deve riportare in maniera riassuntiva quanto risponde utilmente alla discussione.
  5. Il verbale è sottoscritto dal Presidente (o da chi ha presieduto la riunione) e dal Segretario comunale.
  6. Per la compilazione del verbale il Segretario comunale può essere coadiuvato da altri dipendenti dell'amministrazione comunale.
  7. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.
  8. I verbali della seduta consiliare vengono approvati ordinariamente nella seduta immediatamente successiva. I verbali vengono messi a disposizione dei Consiglieri mediante deposito presso l'Ufficio di Segreteria contestualmente alla convocazione dell'adunanza e pertanto in sede di approvazione dei verbali vengono dati per letti, in quanto si considera che i Consiglieri ne abbiano preso visione in tempo utile.
  9. Durante l'approvazione del verbale, non è consentito intervenire per riprendere o riaprire la discussione sugli argomenti già trattati nella seduta precedente, né per introdurre nuove argomentazioni o valutazioni. Gli interventi sono ammessi esclusivamente per proporre rettifiche al contenuto testuale del verbale, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la rettifica si intende approvata; se vengono manifestate contrarietà, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica. Delle proposte di rettifica si prende atto nel verbale della adunanza in corso; delle rettifiche approvate si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della adunanza cui esse si riferiscono. Tali annotazioni sono autenticate dal Segretario comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.

### **Articolo 31 - Disciplina delle sedute.**

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze nei posti a loro riservati.
2. I Consiglieri che intendano parlare ne fanno richiesta al Presidente, per alzata di mano, all'inizio e nel corso del dibattito fino al termine della discussione. Tuttavia il Presidente può dichiarare chiuse le iscrizioni a parlare in qualsiasi momento, previo invito ai Consiglieri di iscriversi.
3. Ogni Consigliere non può essere interrotto durante il suo intervento. Il Presidente può richiamarlo a concludere l'esposizione qualora il tempo a sua disposizione sia scaduto, o invitarlo ad attenersi all'argomento in discussione.
4. Nel caso in cui il Consigliere non si attenga al richiamo, il Presidente può togliergli la parola.
5. È escluso che un Consigliere rivolga al Presidente, ad altro Consigliere o al Segretario comunale domande su fatti del Comune rientranti nella sfera gestionale.

### **Articolo 32 - Ordine delle sedute. Sanzioni**

1. Se un Consigliere turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel verbale.
2. Se un Consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, un Consigliere trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto, o compia, comunque,

- atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi riguardi la censura e può interdirlgli la parola sull'argomento in discussione. Se il Consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente lo espelle.
3. Di questi provvedimenti è fatta menzione nel verbale. Il richiamo, la censura e l'espulsione possono essere revocati, sentite le giustificazioni del Consigliere.

### **Articolo 33 - Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso o da comunicazioni o scambi di parola con i Consiglieri. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o arrechi disturbo ai lavori.
2. Il Presidente può disporre la immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta.
3. In caso di più grave impedimento il Presidente può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.
4. Il Presidente può inoltre disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno sia all'esterno dell'aula, ivi compreso l'eventuale allontanamento dall'aula fino al termine della riunione.
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

### **Articolo 34 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza**

1. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone menzione nel processo verbale.

### **Articolo 35 - Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno**

1. L'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è quello risultante dallo stesso ordine del giorno.
2. Tale ordine di trattazione può essere modificato, all'inizio della seduta, su proposta del Presidente o di un terzo dei Consiglieri. In caso di dissenso decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione. La proposta di modifica dell'ordine di trattazione può essere avanzata anche in corso di seduta.
3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente o di un terzo dei Consiglieri per essere successivamente proseguita, per l'ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima o di altra seduta. In caso di dissenso decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione.
4. Il Consiglio non può deliberare né discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
5. Le comunicazioni sono rese all'inizio della seduta consiliare, subito dopo l'esame e l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Ad esse non è prevista possibilità di replica, né sono consentiti interventi.

### **Articolo 36 - Durata degli interventi**

1. La durata di ogni intervento non può superare i dieci minuti.
2. I Consiglieri parlano dal proprio seggio rivolgendosi al Presidente.
3. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, può toglierli la parola; uguale facoltà ha il Presidente nei riguardi dell'oratore che, richiamato due volte all'argomento, seguiti a discostarsene.
4. Nessun intervento può essere interrotto né rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.

5. Nessun Consigliere può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, se non per una breve replica, per questioni di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. In questo caso gli interventi non possono superare il limite di cinque minuti.

### **Articolo 37 - Richiami al Regolamento e all'ordine del giorno**

1. I richiami al Regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità delle discussioni e votazioni hanno precedenza sulle questioni principali.
2. Su tali richiami possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contrario ed uno favorevole, non oltre tre minuti ciascuno.
3. Il Presidente, tuttavia, valutata l'importanza della questione, può dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.
4. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante. La votazione sul richiamo si fa per alzata di mano.

### **Articolo 38 - Questioni pregiudiziali e sospensive**

1. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione; nel corso della discussione possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.
2. La discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il Consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.
3. Se concorrono più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione e il Consiglio delibera con unica votazione.
4. Sulle relative proposte può esporre il proponente (o uno dei proponenti) ed un Consigliere per ciascun Gruppo, per non oltre cinque minuti ciascuno. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti con votazione palese.

### **Articolo 39 - Emendamenti**

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente, almeno quarantotto ore prima della seduta convocata. Il testo dell'emendamento viene inserito nel fascicolo delle proposte di deliberazione a cui si riferisce. Nel corso della seduta possono essere presentate esclusivamente proposte di variazione di limitata entità consistenti in correzioni di forma.
3. Ogni emendamento è illustrato dal proponente, di norma in un tempo non superiore a cinque minuti. Se il consigliere che ha proposto emendamento non è presente in aula al momento della discussione dell'emendamento presentato, questo si intende ritirato.
4. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al Segretario comunale per l'assegnazione con procedura d'urgenza dell'istruttoria al Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Qualora si ritenga necessaria una specifica istruttoria, il Presidente, anche su richiesta del Segretario Comunale, rinvia la trattazione dell'argomento all'adunanza successiva.
5. Non possono essere presentati emendamenti su proposte all'ordine del giorno che non si concretizzano in provvedimenti ma in atti politici, quali mozioni, atti di indirizzo ed altri similari.

6. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale.

#### **Articolo 40 - Chiusura della discussione**

1. Nel corso della discussione il Presidente, previo avviso, può dichiarare chiusa la possibilità di ulteriori interventi.
2. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun Consigliere richieda di parlare.
3. La chiusura della discussione può essere altresì chiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

#### **Articolo 41 - Dichiarazione di voto e votazione**

1. Chiusa la discussione, un Consigliere per gruppo, prima che si proceda alla votazione, può annunciare il voto spiegandone i motivi per un tempo non superiore a tre minuti.
2. Qualora siano stati presentati emendamenti, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti non possono avere durata superiore a tre minuti.
3. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato da chi è intervenuto a nome del gruppo stesso, gli stessi hanno diritto di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi non possono avere durata superiore a tre minuti.
4. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al Regolamento in ordine alle modalità o alla regolarità della votazione.
5. La votazione si fa prima sugli emendamenti e poi sulla proposta principale. Se concorrono più emendamenti la votazione comincia dagli emendamenti che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, indi quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi, in ordine di presentazione.

#### **Articolo 42 - Modalità di votazione**

1. Le votazioni hanno luogo di regola in forma palese, per alzata di mano, salvo che la legge non disponga modalità di votazione a scrutinio segreto.
2. Prima di procedere alla votazione il Presidente illustra le modalità di espressione del voto.
3. Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito, ogni deliberazione o proposta si intende approvata allorché i voti favorevoli prevalgono sui contrari.

#### **Articolo 43 – Votazione**

1. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima di votare coloro che sono favorevoli, a seguire i contrari ed infine gli astenuti.
2. Controllato l'esito della votazione con l'assistenza del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

#### **Articolo 44 – Votazione per appello nominale**

1. La votazione per appello nominale ha luogo per chiamata, in ordine alfabetico.
2. La votazione si effettua quando è richiesta dal Presidente o da almeno un terzo dei Consiglieri; tale richiesta, anche verbale, deve esser formulata al termine della discussione e prima di procedere alla votazione.

#### **Articolo 45 - Votazione a scrutinio segreto**

1. La votazione a scrutinio segreto viene effettuata nei soli casi espressamente previsti dalla legge.

2. Per le votazioni a scrutinio segreto, prima della trattazione di ciascun argomento, il Presidente nomina tre consiglieri, di cui uno designato dalle minoranze, incaricandoli delle funzioni di scrutatore.
3. La votazione mediante scrutinio segreto è effettuata a mezzo di scheda.
4. La votazione si svolge nel seguente modo:
  - a) le schede sono predisposte dall'Ufficio Segreteria, uguali di colore e formato;
  - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere ovvero indica il voto favorevole o contrario alla proposta.
5. Le schede contenenti segni di riconoscimento o nominativi in eccedenza sono nulle.
6. Il Presidente dispone l'appello nominale di ciascun Consigliere, il quale deposita la propria scheda nell'urna posta presso la Presidenza.
7. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, perché ne sia presa nota nel verbale.
8. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede ed al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero di schede votate risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale, nel quale deve darsi altresì atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.
11. Nel caso di svolgimento della seduta in modalità "virtuale" l'espressione del voto segreto è fatta mediante l'utilizzo di strumenti telematici atti a garantire dalla segretezza del voto rispetto agli altri componenti dell'organo consiliare. Tali modalità possono ricomprendere l'invio di pec o di messaggi in chat riservata visibili al solo Segretario comunale che ne garantisce la segretezza. Eventuali violazioni del segreto sono punite ai sensi dell'art. 326 c.p.

#### **Articolo 46 - Validità delle deliberazioni**

1. Il Consiglio Comunale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, calcolati senza tenere conto degli astenuti e di quanti abbiano votato scheda bianca o nulla, salvo i casi di maggioranza semplificata o di un quorum speciale di maggioranza previsti dalla legge e dallo Statuto. Nel computo delle maggioranze per la validità delle deliberazioni è computato anche il voto del Sindaco.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Non sono compresi fra i votanti i membri del Consiglio che escono dall'aula prima della votazione, quelli che, pur presenti, dichiarano di non partecipare alla votazione, quelli che dichiarano di astenersi e quelli che devono astenersi obbligatoriamente. Nelle votazioni a scrutinio segreto sono escluse le schede bianche e nulle.
3. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dallo Statuto.
4. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di Regolamento, la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, un argomento all'ordine del giorno non approvato non può essere ulteriormente oggetto di discussione o di votazione nella stessa seduta ma può essere ripresentato solo in una seduta successiva.

#### **Articolo 47 - Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità**

1. Ultimata la votazione, il Presidente ne proclama il risultato.
2. Nel caso si dovessero verificare delle irregolarità, il Presidente può ritenere invalida la votazione e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i Consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente.
3. Il Consiglio può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione, con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

**CAPO V**  
**DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI,**  
**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI**

**Articolo 48 - Diritto di iniziativa dei Consiglieri Comunali**

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte in originale dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per l'assegnazione al Responsabile del Servizio competente per lo svolgimento dell'istruttoria di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale.
5. A seguito di istruttoria con esito favorevole, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno di un prossimo Consiglio Comunale da tenersi entro e non oltre due mesi dalla presentazione della proposta, indicando in oggetto anche il Consigliere proponente.

**Articolo 49 - Interrogazioni**

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco o alla Giunta se un determinato fatto sia vero, se alcuna informazione pervenuta all'interrogante sia esatta, ovvero se si sia adottata o si stia per adottare alcuna risoluzione o provvedimento in relazione ad un determinato affare o oggetto.
2. L'interrogazione è presentata per iscritto al Sindaco o alla Giunta; l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale in Consiglio o risposta scritta; in difetto, la risposta si intende scritta.
3. In caso di richiesta di risposta scritta, il Sindaco o la Giunta rispondono entro i successivi 30 giorni dalla richiesta.
4. In caso di richiesta di risposta orale in Consiglio l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare immediatamente successiva, purchè sia stata presentata almeno 20 giorni prima della relativa seduta del Consiglio. Oltre il suddetto termine l'interrogazione viene trattata nella seduta di Consiglio successiva.

**Articolo 50 - Interpellanze**

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco o alla Giunta per conoscere le intenzioni dell'Amministrazione su iniziative da adottare in relazione ad un determinato argomento oppure le ragioni e gli intendimenti dell'Amministrazione in base ai quali sono state adottate certe decisioni e/o sono stati posti in essere determinati provvedimenti.
2. L'interpellanza è presentata per iscritto al Sindaco o alla Giunta; l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale in Consiglio o risposta scritta; in difetto, la risposta si intende scritta.
3. In caso di richiesta di risposta scritta, il Sindaco o la Giunta rispondono entro i successivi 30 giorni dalla richiesta.
4. In caso di richiesta di risposta orale in Consiglio, l'interpellanza è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare immediatamente successiva, purchè sia stata presentata almeno 20 giorni prima della relativa seduta del Consiglio. Oltre il suddetto termine l'interpellanza viene trattata nella seduta di Consiglio successiva.

## **Articolo 51 - Svolgimento in Consiglio delle interrogazioni e delle interpellanze**

1. Le interrogazioni e le interpellanze, nel caso in cui venga richiesta risposta orale, sono iscritte per il loro svolgimento davanti al Consiglio agli ultimi punti dell'ordine del giorno della seduta consiliare in cui se ne svolge la trattazione.
2. Nella seduta consiliare la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze si svolge nel modo seguente:
  - il Consigliere interrogante/interpellante può leggere o illustrare il contenuto dell'interrogazione o dell'interpellanza;
  - il Sindaco e/o l'Assessore illustrano la relativa risposta;
  - è possibile un'eventuale replica del Consigliere interrogante/interpellante, che potrà contenere anche l'eventuale dichiarazione di soddisfazione o insoddisfazione rispetto alla risposta ottenuta.
3. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente; per primi parlano i presentatori delle interpellanze e quindi gli interroganti; dopo le risposte del Sindaco e/o degli Assessori possono replicare nell'ordine gli interpellanti e gli interroganti.
4. Qualora gli interroganti o gli interpellanti siano assenti, non si fa luogo alla discussione e si intende decaduta la relativa interrogazione o interpellanza.

## **Articolo 52 - Mozioni**

1. La mozione consiste in un documento sottoscritto da uno o più Consiglieri – sottoposto al Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto – concernente uno specifico argomento di particolare importanza riguardante l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.
2. La mozione è presentata per iscritto al Sindaco per il suo inserimento nell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio. Qualora sia presentata oltre il suddetto termine viene trattata nella seduta di Consiglio successiva. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta, il Sindaco, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
3. Le mozioni vengono trattate nella parte conclusiva della seduta consiliare e sono illustrate da uno dei firmatari per un tempo non superiore ai dieci minuti. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. La mozione a seguito della discussione viene sottoposta dal Presidente all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

## **Articolo 53 - Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni**

1. Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono interrogazioni, interpellanze e mozioni, si svolge per tutte un'unica discussione: intervengono per primi i proponenti delle mozioni, poi i presentatori delle interpellanze, infine i presentatori delle interrogazioni.

## **CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 54 - Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia nonché dello Statuto comunale.

**Articolo 55 - Entrata in vigore e forme di pubblicità**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio ed abroga e sostituisce le precedenti disposizioni.
2. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio informatico e nell'apposita sezione del sito internet del Comune.